



ACCORDO QUADRO
TRA
LEGA NAVALE ITALIANA

E

RINA S.p.A.



ACCORDO QUADRO

TRA

Lega Navale Italiana (di seguito denominata anche "Associazione" o "LNI") con sede legale in Roma, 00197, Via Guidubaldo del Monte n. 54, C.F. 01078730585 in persona del suo Presidente Commissario Straordinario Contrammiraglio Romano Sauro;

e

RINA SpA (di seguito denominata anche "RINA") con sede legale in Genova, via Corsica n. 12, C.F. 03794120109, in persona del suo Amministratore Delegato Ing. Ugo Salerno;

singolarmente la "Parte" e congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- La Lega Navale Italiana, fondata a La Spezia nell'anno 1897 ed eretta in ente morale con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, giusta art. 65 del D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.
- L'Associazione è preposta a servizi di pubblico interesse a norma della Legge 20 marzo 1975, n. 70 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai quali compete il potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, fermo restando ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente.
- La Lega Navale Italiana si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n.383 al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge, promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni.
- La Lega Navale Italiana promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2015, n. 171.
- La Lega Navale Italiana nello svolgimento delle sue attività, opera di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e con le Leghe Navali Marittime straniere.
- RINA SERVICES S.p.A. è la società appartenente al Gruppo RINA, interamente partecipata dalla società holding RINA S.p.A., che fornisce i servizi di classificazione, certificazione, collaudo e ispezione (TIC Services) per garantire l'eccellenza alle organizzazioni dei settori navale, ambiente ed energia, infrastrutture, trasporti e logistica, qualità e sicurezza, agroalimentare; i continui investimenti in ricerca e formazione, hanno permesso di maturare elevate competenze nella certificazione di sistemi di gestione, prodotti, impianti e personale, per aziende di ogni dimensione e operanti in ogni parte del mondo, sviluppando al contempo la nostra tradizionale attività di classificazione e certificazione navale.
- RINA Services S.p.A. è tra i fondatori dell'IACS (International Association of Classification Societies), l'associazione internazionale delle società di classificazione navale, nata l'11 settembre 1968, che da allora offre un contributo per la sicurezza e la regolamentazione marittima con attività tecniche, verifiche di conformità, ricerca e sviluppo.
- RINA Services S.p.A. a garanzia del valore delle proprie certificazioni e valutazioni, ha acquisito una vasta gamma di riconoscimenti, rilasciati da Enti/Organismi di accreditamento internazionali, comunitari e nazionali, tra i quali: ACCREDIA, ANAB, INMETRO, NABCB, SAAS, ISPRA, EMAS, UNFCCC, ANSF e Ministeri Competenti.
- RINA Services S.p.A. è parte del Comitato di Direzione del CEOC (International Confederation of inspection and certification organizations), di CONFORMA e della Federazione CISQ (Certificazione Italiana Sistema Qualità Aziendale), che raccolgono le principali

società di certificazione nazionali. Inoltre, attraverso, CISQ, aderisce all'accordo internazionale IQNet (The International Certification Network), che rappresenta il maggiore network internazionale della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito denominato "Accordo") e si intendono qui integralmente trascritte.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

Con il presente Accordo le Parti convengono di collaborare, anche tramite soggetti dalle stesse partecipate o alle stesse collegate, apportando ciascuna le rispettive competenze con forme e modalità che verranno di volta in volta ritenute più opportune nell'ambito delle linee guida contenute nel presente Accordo, al fine di:

- promuovere la tutela del mare e dell'ambiente
- promuovere la conoscenza e la sicurezza nel settore della nautica
- promuovere l'innovazione nel settore della nautica
- presentare alle Autorità competenti e/o altri soggetti interessati, progetti di intervento finalizzati a favorire lo sviluppo nel settore della nautica
- sviluppare iniziative congiunte attraverso i propri network.

Il presente Accordo si intende senza alcun obbligo di esclusiva reciproca, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

(Atti convenzionali specifici)

Per particolari programmi ed azioni, su richiesta delle Parti, potranno essere predisposti specifici Atti convenzionali (di seguito: "Atti convenzionali") da formalizzarsi a mezzo di appositi documenti separati e sottoscritti dalle Parti.

Detti Atti convenzionali conterranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione degli eventuali oneri, nonché delle responsabilità tra i partecipanti.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti.

Art. 4

(Durata)

Il presente Accordo avrà durata di anni 3, a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata, salva la facoltà di recesso di ciascuna di esse, ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 5

(Modifiche dell'Accordo)

Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al presente Accordo dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.

Art. 6

(Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, senza oneri o corrispettivi o indennizzi, dandone comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomandata a.r. all'altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo scritto non decidano altrimenti.

Art. 7

(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure sia successivamente diventata - totalmente ovvero parzialmente - non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più possibile vicina allo scopo della clausola non valida o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità o l'impossibilità di attuazione.

Art. 8

(Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi.

RINA si riserva la facoltà di cedere il presente Accordo ad altra società dalla stessa partecipata o comunque collegata, previo nulla osta dell'Associazione.

Art. 9

(Riservatezza - Proprietà intellettuale)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo avrà efficacia per tutta la durata dell'Accordo e per tre (3) anni successivi alla sua risoluzione o comunque alla cessazione dei suoi effetti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dagli Atti convenzionali di cui al precedente articolo 3.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso scritto della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti convenzionali di cui al precedente articolo 3.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11

(Spese ed oneri)

Fermo restando quanto sarà previsto dagli Atti convenzionali specifici di cui al precedente articolo 3, i rapporti di collaborazione istaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Eventuali atti a titolo oneroso saranno regolati tra le Parti con specifici Accordi.

Art. 12

(Controversie)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, e di tutti gli atti convenzionali specifici futuri di cui al precedente articolo 5, le Parti procederanno ad un tentativo di bonaria composizione stragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo entro 60 giorni, tutte le controversie relative agli accordi stipulati saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 13

(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, sia anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicata sul sito "Gazzetta Ufficiale" del 21 maggio 2013.

Art. 14

(Dichiarazioni delle Parti)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente contratto è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Genova, li 17 OTT 2016

PER

LEGA NAVALE ITALIANA

Presidente e Commissario Straordinario
Contrammiraglio Romano Sauro

Romano Sauro

PER

RINA S.P.A.

Presidente e Amministratore delegato
Ing. Ugo Salerno

Ugo Salerno